



Regione Lombardia

DECRETO N. 4860

Del 09/04/2021

Identificativo Atto n. 348

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, AZIONE III.B.1.1. APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO A VALERE SULLA LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 35/2016 E DELLA D.G.R. N. XI/3925 DEL 30 NOVEMBRE 2020.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006 Consiglio (di seguito per brevità, "il Regolamento FESR");
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito per brevità, "il Regolamento Generale");
- il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio (di seguito per brevità, "il Regolamento delegato");
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità



Regione Lombardia

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 che reca modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi (di seguito per brevità, “il Regolamento di esecuzione”);
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1929/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto “Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento alla nozione di impresa in



Regione Lombardia

difficoltà e al calcolo della dimensione di impresa;

- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con D.G.R. di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. X/6983 del 31/7/2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/549 del 24/9/2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23/1/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/1236 del 12/2/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/2253 del 14/10/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11/9/2020 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/3596 del 28/09/2020;

RICHIAMATA altresì la Valutazione ex Ante a sostegno dell'attivazione del Fondo Internazionalizzazione elaborata in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglianza POR



Regione Lombardia

FESR e FSE 2014-2020, istituito con DGR n. X/3252 del 6 marzo 2015;

VISTA:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese ad ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;

DATO ATTO che il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'obiettivo specifico 3.b.1 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale";

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 35 – "Legge di Stabilità 2017 – 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito "Fondo Internazionalizzazione");



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- la D.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura “Linea Internazionalizzazione” a valere sull’Asse III Azione III.B.1.1 – POR FESR 2014-2020;
- il Decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della D.G.R. n. XI/910 del 3 dicembre 2018”;
- la D.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 “2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1.- Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con D.g.r. XI/910 del 03 dicembre 2018 in attuazione della L.R. N. 35/2016”;
- il Decreto n. 11833 del 07 agosto 2019 avente ad oggetto 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della linea internazionalizzazione istituita con D.g.r. XI/910 del 03 dicembre 2018 in attuazione della Dgr XI/2007 del 31 luglio 2019;
- il Decreto n. 5129 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. – Modifiche al bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della L.R. n. 35/2016 e della DGR XI/910 del 03 dicembre 2018;

RICHIAMATA la DGR n. XI/3925 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto “2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della “Linea Internazionalizzazione” e contestuale istituzione della nuova “Linea Internazionalizzazione Plus” a valere sull’asse III Azione III.b.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi”, con la quale Regione Lombardia:

- chiude la misura “Linea Internazionalizzazione” istituita con D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018;
- istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione Plus» e approva i relativi criteri applicativi;
- stabilisce che la dotazione finanziaria della misura “Linea Internazionalizzazione Plus” ha copertura finanziaria, per la parte di finanziamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016, già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese



Regione Lombardia

di gestione del fondo, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14, mentre per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 1.500.000,00 sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

- specifica che i soggetti che intendano presentare domanda a valere sulla misura potranno farlo in via telematica tramite sistema informativo regionale;
- stabilisce che l'analisi economico-finanziaria delle domande sia effettuata con la metodologia credit scoring di cui alla DGR n. 675 del 24/10/2018;

STABILITO che la dotazione complessiva della Linea “Linea Internazionalizzazione Plus” è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:

- per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione (istituito con L.R. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo), euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;
- per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

RICHIAMATI:

- l'art.2 co. 2 della l.r. n.11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”
- la DGR n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto “Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675” che si applica anche alle misure c per le quali è già stata adottata la Delibera dei criteri con indicazione della DGR 24 ottobre 2018, n. XI/675 ma non è ancora stato adottato il bando attuativo;



Regione Lombardia

VISTO l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, sottoscritto in data 2 maggio 2019, con il quale si stabiliscono le modalità secondo cui Finlombarda S.p.A. dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione competente in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

VISTO altresì l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto in data 12 marzo 2020;

CONSIDERATO che la DGR N.XI/3925 del 30 novembre 2020 ha demandato alla Direzione Generale competente, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'adeguamento dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, senza ulteriori oneri;

RITENUTO pertanto, in attuazione della citata DGR N.XI/3925 del 30 novembre 2020, di approvare il bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus", finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro



Regione Lombardia

nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

DATO ATTO che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Dipartimento delle politiche europee mentre la registrazione dei singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti e nel caso specifico dalla dirigente della U.O. Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione;

DATO ATTO che:

- sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI;
- l'agevolazione si configura come finanziamento a medio-lungo termine erogato a valere sulle risorse del Fondo cui si aggiunge una quota di contributo a fondo perduto;
- il finanziamento può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto;

RICHIAMATE:

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell' aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";



Regione Lombardia

DATO ATTO che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C (2021)34/06 è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga e la modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 non essendo altrimenti direttamente applicabile;

VISTO il decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del DL 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34;

STABILITO che:

- le agevolazioni di cui alla misura "Linea Internazionalizzazione Plus", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
- gli aiuti concessi ed erogati all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e



Regione Lombardia

registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

RITENUTO che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione", avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

STABILITO che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";



Regione Lombardia

RITENUTO che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del Reg. 1301/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolto alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

RILEVATO che il bando prevede una procedura valutativa a sportello con una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito, composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria;

DATO ATTO che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021.

ACQUISITO nella seduta del 22 dicembre 2020, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 ;

ACQUISITI inoltre i pareri:

- dell'Autorità Ambientale in data 17 dicembre 2020;
- dell'Autorità per le pari opportunità in data 17 dicembre 2020;
- del Comitato di coordinamento della Programmazione europea in data 23



Regione Lombardia

dicembre 2020;

- dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 in data 8 aprile 2021;

VISTA la comunicazione del 24 dicembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTI:

- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n.1 e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura e in particolare:

- la DGR n. 5 del 4 aprile 2018, "Il provvedimento organizzativo" con la quale sono state costituite, tra le altre, la Direzione Generale Sviluppo Economico e la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, tra le cui competenze rientra l'export;
- la DGR n. 4422 del 25 gennaio 2021 che approva il II Provvedimento Organizzativo 2021 con cui, si procede alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e degli incarichi con l'attribuzione alla Direzione Sviluppo Economico delle deleghe riferenti alla Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione";
- la DGR n. 4431 del 17 marzo 2021 con cui vengono nominati il dott. Armando De Crinito Dirigente ad interim della Unità Organizzativa "Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese" e la dott.ssa Milena Bianchi Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione" della Direzione Generale Sviluppo economico;



Regione Lombardia

- il decreto n. 4283 del 29 marzo 2021 che nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese”, dott. Armando De Crinito, quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.b.1.1 - Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dal richiamato decreto 4283 del 29/03/2021;

RITENUTO di demandare i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa “Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione” della Direzione Generale Sviluppo Economico, quale responsabile dell’azione III.3.b.1.1 “Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale”;

RITENUTO altresì, ai sensi dell’art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, di demandare i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura “Interventi per le start up e l’artigianato” della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di approvare il “Bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus”, finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di stabilire che la dotazione complessiva della Linea “Linea Internazionalizzazione Plus” è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:
 - per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016 e già



Regione Lombardia

contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo, euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;

- per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022.
3. Di disporre che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021.
 4. Di demandare i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione" della Direzione Generale Sviluppo Economico quale responsabile dell'azione III.3.b.1.1 "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale".
 5. Di demandare, ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura "Interventi per le start up e l'artigianato" della Direzione Generale Sviluppo Economico.
 6. Di prevedere che le agevolazioni saranno concesse ed erogate come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 (come prorogato al 30 giugno 2021 con la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell' aiuto di Stato SA.57021) e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 entro l'attuale periodo di validità del Quadro Temporaneo (salvo eventuali ulteriori proroghe da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod);
 - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1



Regione Lombardia

- (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
7. Di stabilire che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione", avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
 8. Di prevedere che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo).
 9. Di attestare che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti ed in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
 10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

ARMANDO DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge